

IL CASO DEI COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il contratto nazionale prevale sulle modifiche dell'integrativo

DI CARLO FORTE

La retribuzione fissata dal contratto nazionale per i coordinatori di educazione fisica non può essere derogata in peggio dalla contrattazione integrativa. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione con una sentenza pubblicata il 24 giugno scorso (16844). L'articolo 4 del contratto nazionale, infatti, individua le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica). E precisa che essa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Ma non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica. Conseguentemente, le norme della contrattazione integrativa che introducano un trattamento peggiorativo sono nulle ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001. La norma di legge, infatti, prevede che la disciplina fissata dal contratto nazionale non possa essere derogata dalla contrattazione collettiva integrativa. La quale può integrare e completare la contrattazione collettiva di livello nazionale. Ma non può introdurre trattamenti meno vantaggiosi per il lavoratore. Il caso riguardava un insegnante di educazione fisica comandato presso l'ufficio scolastico regionale con l'incarico di coordinatore di educazione fisica. Il docente era stato retribuito in misura minore rispetto a quanto previsto dal contratto. Che prevede in questi casi il pagamento di un importo pari a 6 ore eccedenti la settimana maggiorato del 10% (si veda l'articolo 87 del contratto del 2007). E quindi si era risolto ad esperire l'azione giudiziale per richiedere la liquidazione delle proprie spettanze. Nella fase di merito aveva vinto sia in primo che in secondo grado. E l'amministrazione aveva ritenuto di procedere anche con il ricorso di cassazione. Ma i giudici di piazza Cavour hanno confermato la sentenza della Corte d'appello, in cui il docente era risultato vittorioso. E hanno anche condannato l'amministrazione al pagamento di 5 mila euro di spese legali, più Iva e cassa per gli avvocati. Il principio affermato dalla sezione lavoro della Suprema corte è di particolare interesse. Perché può servire ad orientare i dirigenti scolastici circa la condotta da adottare in contrattazione integrativa di istituto. Una fase della contrattazione in cui è prassi derogare in peggio la disciplina fissata dal contratto nazionale.

© Riproduzione riservata

